

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, domanda restitutoria di Euro 1.165,64, ovvero della maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e spese legali.

Le controdeduzioni di parte resistente non sono pervenute nei termini.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel maggio del 2020, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo e liberatoria.

La clausola “Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili” fa riferimento a un piano di ammortamento, non agli atti.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

In mancanza del piano di ammortamento non è possibile applicare il criterio contrattuale previsto, e si provvederà pertanto a qualificare la voce Commissioni di gestione, cui essa rinvia come *recurring*, remunerando essa attività soggette a maturazione nel corso del prestito.

Di seguito si riporta una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi in merito alla qualificazione delle clausole commissionali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16893 del 15 luglio 2021

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,75%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,85%					
Commissioni di attivazione				507,36 €	Up front	197,13 €		197,13 €
Spese di istruttoria				350,00 €	Up front	135,99 €		135,99 €
Commissioni di intermediazione				1.050,96 €	Up front	408,34 €		408,34 €
Commissioni di gestione				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
Altre spese amministrative				34,39 €	Recurring	20,63 €		20,63 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								762,09 €

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 762,00, giusta arrotondamento conforme alle recenti disposizioni sul funzionamento dell'ABF, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Le spese di assistenza non costituiscono un pregiudizio suscettibile di rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 762,00 (settecentosessantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI